

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.....	2
CAPITALE E AZIONI	4
ASSEMBLEA.....	6
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	8
BILANCIO E SCIoglIMENTO.....	18

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata **Techedge S.p.A.** (la “Società”)

Articolo 2

Sede

La Società ha sede nel comune in Milano (MI).

La Società ha una sede secondaria a Riyadh (Arabia Saudita).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto:

- I. La fornitura di servizi e soluzioni di consulenza rivolti alla informatizzazione aziendale e in particolar modo:
 - a. alla verifica dei dati e dei processi, all'assistenza per la messa a punto del sistema informatico, per l'ottenimento delle migliori prestazioni e della massima integrità e sicurezza di esercizio, alla pianificazione e all'ottimizzazione dei processi produttivi e dell'*information technology*;
 - b. alla realizzazione e lo sfruttamento commerciale di banche dati;
 - c. alla progettazione e alla realizzazione di attività di comunicazione on-line e off-line su supporti tradizionali ed elettronici, ivi compresa la predisposizione e la fornitura di servizi per la creazione e la diffusione di comunicazione commerciale e pubblicità, di materiale editoriale in formato digitale, di informazione in genere e di programmi di intrattenimento per il pubblico attraverso la trasmissione di testi, materiale audiovisivo e altri dati per mezzo di sistemi di telecomunicazione anche interattivi e/o supporti di memorizzazione per computer quali ad esempio la gestione di informazioni su reti di comunicazione come internet;

- d. alla consulenza informatica in generale, in materia di comunicazioni ed internet ed ogni altra materia attinente l'oggetto sociale;
- e. all'addestramento del personale d'azienda in relazione all'oggetto sociale;
- f. all'organizzazione e la tenuta di corsi attinenti le attività di cui al presente oggetto sociale;
- g. alla realizzazione, il commercio e la concessione in uso di programmi informatici;
- h. alla realizzazione e l'installazione di reti informatiche e siti web;
- i. alla realizzazione ed il commercio, la gestione e la distribuzione di qualunque prodotto e servizio informatico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sistemi multimediali, software, hardware, pagine web e siti internet);
- j. all'organizzazione di fiere, mostre, convegni in campo informatico e nei settori attinenti le attività di cui al presente oggetto sociale.

In riferimento ai settori di attività precedentemente indicati, la Società potrà ricevere mandati con o senza rappresentanza e operare in qualità di agente.

- II. Il noleggio di prodotti e di servizi per l'informatica, di articoli elettronici e telematici, di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, telefoniche ed elettriche.

La Società ha inoltre per oggetto la prestazione di servizi di consulenza a favore di società controllate o collegate nei seguenti ambiti:

- III. Amministrativo e di controllo di gestione;
- IV. Strategico, attraverso la predisposizione di *business plan* e di piani finanziari;
- V. Training del personale;
- VI. Fiscale, finanziario, manageriale, organizzativo, approvvigionamento, logistica, rapporti con la clientela.

La Società potrà compiere, con carattere non prevalente bensì strumentale all'oggetto sociale, e se utili ed opportune, operazioni commerciali, industriali mobiliari, immobiliari e finanziarie, e potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio oggetto sia direttamente che indirettamente nei limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., nonché rilasciare garanzie reali e non, comprese fideiussioni, lettere di manleva e di garanzia, avalli, il tutto esclusivamente per conto proprio, non nei confronti del pubblico, ed escluso comunque l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria e/o di raccolta e/o di sollecitazione al pubblico risparmio, e, più in generale, delle attività riservate tassativamente per legge.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concernente i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, salvo diversa indicazione di domicilio dai medesimi comunicata per iscritto alla Società.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.577.723,00 ed è diviso in numero 25.777.230 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349, codice civile.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di altri attivi il cui conferimento è possibile ai sensi di legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile.

In data 10 maggio 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del quinto anniversario dalla data di deliberazione di conferimento della delega, per un ammontare massimo di nominali Euro 81.150,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 811.500 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, in quanto riservate in sottoscrizione agli amministratori con incarichi di tipo esecutivo, ai collaboratori e ai dipendenti (dirigenti e non) di Techedge S.p.A. e/o delle sue controllate destinatari del piano di incentivazione, disciplinato dal regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 61.600,00, con emissione di massime 616.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di incentivazione Stock Option 2019-2022" approvato dall'Assemblea in data 30 aprile 2019 entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 ad un prezzo pari a Euro 4,91.

Articolo 7

Categorie di azioni e strumenti finanziari

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

La Società può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, ivi incluse azioni di risparmio, nonché ulteriori strumenti finanziari, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, con esclusione in ogni caso del diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8

Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.

L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da *warrant*, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea degli azionisti in quanto compatibili.

Articolo 9

Identificazione degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, la società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci, secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione ai fini della presentazione dell'istanza e alla ripartizione dei costi in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 10

Diritto di recesso

I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti dalla legge come inderogabili e con gli effetti previsti dalle stesse disposizioni.

È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Convocazione

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, ferma ogni ulteriore indicazione prescritta dalla disciplina applicabile.

L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo, anche differente dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano o di un altro Paese appartenente all'Unione Europea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche all'Assemblea speciale dei soci titolari di azioni speciali di categoria, ove emesse.

Articolo 12

Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero mediante altre modalità di invio, ai sensi di quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 135-*undecies* TUF, la Società può designare, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti cui gli aventi diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto relative alla totalità o a parte delle proposte all'ordine del giorno, fermo restando che la delega ha effetto solo ed esclusivamente con riguardo alle proposte per cui sono state conferite istruzioni di voto.

Gli eventuali soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 13

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione, con interventi dislocati in più luoghi, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Articolo 14

Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato e presente, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente o disponibile allo svolgimento dell'incarico alcun componente dell'organo amministrativo, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, ove risulti opportuno, uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle proprie adunanze, in particolare al fine di garantire il diritto di ciascun socio di intervenire sugli argomenti posti in discussione.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) e da un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci.

L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea ha facoltà di modificare il

numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità fissati per i membri degli organi di controllo, ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF, e i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, nel numero stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili, ivi compresi i regolamenti della società di gestione del mercato ove le azioni della Società sono negoziate.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 16

Presentazione delle liste

Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale di partecipazione richiesta dalle norme di legge o regolamento di volta in volta applicabili. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio o i soci legati da un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o comunque i soggetti che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare - o concorrere alla presentazione di - più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. Ogni lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, dovrà inoltre includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati in occasione del primo rinnovo successivo all'avvio delle negoziazioni

delle azioni sul Mercato Telematico Azionario e due quinti dei candidati in occasione dei rinnovi successivi, sempre arrotondati nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente, un terzo (arrotondato all'unità superiore) dei candidati.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

In sede di presentazione delle liste devono essere altresì depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (b) il *curriculum vitae* dei candidati, nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, la dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e relativi al limite di cumulo degli incarichi nonché l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Le liste sono depositate, entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente e riportati nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società o, alternativamente, tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Articolo 17

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Il voto di ciascun socio riguarderà una e una sola lista, e per essa tutti i candidati, senza possibilità di variazioni o esclusioni.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati individuati secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 1 (uno);

- b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (“lista della minoranza”) che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a).

In caso di parità tra le liste, si procede a una nuova votazione, risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti, fermo restando quanto di seguito precisato ai fini dell’equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalla disciplina *pro tempore* vigente.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti o appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato non indipendente o di genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista prima per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista indipendente o del genere meno rappresentato, secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza semplice.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell’ipotesi di rinnovo dell’intero consiglio di amministrazione. Per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti ai sensi del procedimento di voto di lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti nonché l’equilibrio tra i generi.

Articolo 18

Cessazione dalla carica

Il venire meno dei requisiti di legge, regolamentari o statutari è causa di decadenza dell’amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente Statuto.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell’art. 2386, codice civile, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare *pro tempore* vigente.

Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l’amministratore venuto meno, tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, a condi-

zione che venga assicurato il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di amministratori indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Adunanze del Consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché all'interno del territorio dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza almeno 24 ore prima dell'adunanza, con raccomandata A/R, *telex* o messaggio di posta elettronica. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti all'ordine del giorno e, se opportuno, provvede affinché vengano fornite le adeguate informazioni sulle materie da esaminare, con congruo anticipo, a tutti gli amministratori.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministrazione può tenere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per quanto non previsto dalla legge, dalla normativa *pro tempore* applicabile e dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può disciplinare il proprio funzionamento approvando un apposito regolamento.

Articolo 20

Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli tassativamente riservati dalla legge all'Assemblea dei soci.

All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti

dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso i propri organi delegati, ove nominati, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale contesto, riferisce al Collegio Sindacale sulle materie di cui all'art. 150, 1° comma, TUF. L'informativa al Collegio Sindacale viene effettuata con periodicità almeno trimestrale e può avvenire direttamente ovvero in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 21

Organi delegati, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttori generali e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri, nei limiti di legge, ad uno o più dei propri membri, che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati, e/o ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 19.

Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale – almeno trimestralmente e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, facoltà di costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone la composizione e le competenze, anche allo scopo di adeguare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, ne determina la durata e gli conferisce poteri e mezzi adeguati per l'esercizio delle funzioni attribuitegli. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari viene scelto, in base a criteri di professionalità e competenza, fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo, e deve possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori, pena la decadenza dalla carica in caso di perdita di tali requisiti.

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 22

Remunerazione

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea, che ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea, ove previsto.

Articolo 23

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di suo impedimento o assenza, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24

Operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-*bis*, codice civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, alle disposizioni dello statuto e alla procedura da essa adottata in materia, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni.

In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, che non siano di competenza e che non richiedano l'autorizzazione assembleare, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi *iter* autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.

Articolo 25

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403, codice civile, ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i sindaci eletti dalla minoranza.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'art. 3 del presente statuto.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono da tale carica, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in un numero di società tale da eccedere i limiti stabiliti dalle norme e dai regolamenti applicabili, ai sensi dell'art. 148-*bis* TUF.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Articolo 26

Presentazione delle liste

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale di partecipazione richiesta dalle norme di legge o regolamento di tempo in tempo vigenti. L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente.

Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione, presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate o sottoposte a comune controllo ovvero, in generale, i soci che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né votare liste diverse.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei

candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto dei candidati (in occasione del primo rinnovo successivo all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario) e poi i due quinti (arrotondati nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, in occasione dei rinnovi successivi e almeno un quinto dei candidati (in occasione del primo rinnovo successivo all'avvio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario) e poi due quinti dei candidati in occasione dei rinnovi successivi, sempre (arrotondati nel rispetto della normativa e della regolamentazione pro tempore vigente); dei candidati alla carica di Sindaco supplente, in occasione dei rinnovi successivi un terzo (arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

In sede di presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata.

Articolo 27

Elezione del Collegio Sindacale

All'elezione dei sindaci si procede come segue.

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista sub a) che precede ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo, al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. In subordine, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata. Ove, nonostante tutto, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 28

Cessazione

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.

Ove occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Qualora, invece, occorra sostituire un componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'Assemblea provvede, a maggioranza dei votanti, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del Collegio Sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, non computando, nell'accertamento dei risultati di tale votazione, i voti dei soci che abbiano presentato le liste al cui interno erano presenti i nominativi dei sindaci che permangono in carica.

Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Articolo 29

Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a 3 (tre) ore.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi, qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche mediante mezzi di telecomunicazione, fermi restando i limiti di cui all'articolo 13. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 30

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

BILANCIO E SCIOGLIMENTO

Articolo 31

Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge e alla sua presentazione all'Assemblea, insieme agli altri documenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno destinati secondo quanto deliberato dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

È consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria è competente a determinare le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, provvedendo anche a fissarne i poteri e i compensi.

Articolo 33

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Le norme del presente statuto che presuppongono ai sensi di legge che le azioni della società siano quotate in mercati regolamentati, non trovano applicazione in assenza di tale requisito.